

- 66. Tutela amministrativa e giurisdizionale.** – 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente capo nonché dell'articolo 141-*sexies*, commi 1, 2 e 3 da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-*bis*, 141 e 144 del presente codice.<sup>1</sup>
2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente capo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente codice.
4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, numero 6), del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo.<sup>2</sup>
5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-*bis*, del presente codice.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Comma così modif. dall'art. 1, c. 6, D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130.

<sup>2</sup> Comma così modif. dall'art. 37, c. 1, L. 23 dic. 2021, n. 238.

<sup>3</sup> Comma così sost. dall'art. 1, c. 7, D.lgs. 6 ago. 2015, n. 130.